

GIANNI-ORIGONI GRIPPO-CAPPELLI PARTNERS

ANTITRUST

Nuove modalità di finanziamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: al via la contribuzione annuale a carico delle società di capitale. L'Autorità pubblica le istruzioni per calcolare e versare il contributo: versamenti entro il 30 ottobre 2012

Contenuti

- 1. La nuova modalità di finanziamento dell'AGCM: il contributo annuale obbligatorio
- I soggetti obbligati: le società di capitale con ricavi superiori a Euro 50
 milioni
- 3. L'aliquota di contribuzione per l'anno 2013: 0,08 per mille del fatturato
- 4. La tempistica: versamento entro il 30 ottobre 2012 ma non prima del 1 ottobre 2012
- 5. Le modalità per il versamento: bonifico bancario sul conto AGCM
- 6. La comunicazione di avvenuto pagamento: via PEC entro il 30 novembre 2012
- 7. Mancato pagamento e controlli

1. La nuova modalità di finanziamento dell'AGCM: il contributo annuale obbligatorio

Come noto, fino all'anno in corso, il finanziamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") si è basato su quattro diverse fonti: (a) il trasferimento dallo Stato; (b) il "fondo di solidarietà" alimentato dalle altre Autorità indipendenti; (c) le contribuzioni a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione¹; (d) la quota parte delle sanzioni irrogate ai sensi della normativa in materia di tutela del consumatore.

Il Decreto c.d. Cresci-Italia² ha introdotto una nuova modalità di finanziamento dell'Autorità (che a partire dall'esercizio 2013 sostituirà le precedenti) stabilendo un contributo obbligatorio annuale a carico delle società di capitale di maggiori dimensioni economiche (i.e. quelle con fatturato superiore 50 milioni di euro).

Fino al 31 dicembre 2012 restano pertanto in vigore le modalità attuali di finanziamento dell'Autorità e, dunque, le contribuzioni a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione.

In particolare, il nuovo articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 stabilisce che al funzionamento dell'Autorità "si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato [...] delle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro [...]. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima": ciò significa che per il primo anno di esazione il contributo a carico di ciascuna impresa varierà da un minimo di Euro 4.000 ad un massimo di Euro 400.000.

Il comma successivo del medesimo articolo stabilisce che: "per l'anno 2013, il contributo [...] e' versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno [...]".

¹ Obbligo di contribuzione stabilito ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 287/90.

² Cfr. Articolo *5-bis*, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.





La disposizione normativa³ pone alcuni nodi interpretativi rispetto all'esatta individuazione del novero degli operatori economici tenuti al versamento del contributo ed alla determinazione del fatturato rilevante.

Lo scorso 27 agosto l'Autorità ha pubblicato due documenti, recanti rispettivamente "Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2013" ed "Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2013", che contengono indicazioni ed istruzioni operative concernenti il nuovo obbligo di contribuzione4.

Tali documenti ripropongono sostanzialmente il dettato normativo e si attestano su una interpretazione formale, in particolare per quanto riguarda il fatturato rilevante ed in relazione ai gruppi di società. Le soluzioni adottate dall'AGCM, specie con riferimento ai gruppi di società, potrebbero risultare maggiormente onerose per tali operatori economici.

2. I soggetti obbligati: le società di capitale con ricavi superiori a 50 milioni di Euro

La disposizione legislativa individua come soggetti obbligati al versamento del contributo "le società di capitale" che, stando all'ultimo bilancio approvato alla data del 18 luglio 2012, abbiano ottenuto ricavi totali superiori a Euro 50 milioni.

L'utilizzo della locuzione "società di capitale", che richiama le tipologie societarie in cui l'apporto di capitale ha carattere prevalente, sembra dover limitare il novero degli operatori economici obbligati al versamento del contributo alle società per azioni, alle società a responsabilità limitata ed alle società in accomandita per azioni. Sarebbero dunque esentati gli altri operatori economici quali consorzi, cooperative, fondazioni, ecc., che pure sono soggetti alla applicazione delle regole di concorrenza ed ai poteri di vigilanza e controllo dell'Autorità. Alla luce della locuzione è pertanto dubbio se debbano essere ricomprese le società cooperative a responsabilità limitata e per azioni. L'AGCM non ha fornito indicazioni sul punto e, al fine di colmare tale rilevante elemento di incertezza applicativa, non è da escludere un ulteriore intervento interpretativo.

Inoltre, nonostante il silenzio della legge e delle recenti istruzioni dell'AGCM, appare ragionevole ritenere che le "società di capitale" tenute all'obbligo di contribuzione siano esclusivamente quelle italiane. Tale circostanza appare confermata dal documento tecnico della Camera dei Deputati del 14 marzo scorso relativo alla disposizione in esame, dove si rinviene un esplicito riferimento alle "società di capitale italiane con fatturato totale superiore a 50 milioni di Euro"5.

³ La nuova formulazione dell'articolo 10, cc. 7-ter e quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287 recita come

[&]quot;7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

⁷⁻quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e' versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter"

Cfr. Provvedimento n. 23787, pubblicato nel Bollettino AGCM n. 32/2012. Il Provvedimento è stato pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012.

Cfr. Relazione Tecnica del Senato, cit..





Con riferimento ai gruppi di società, l'Autorità ha precisato che nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. Ciò implica che il contributo dovrà essere versato anche in relazione al fatturato derivante da transazioni intra-gruppo.

Ai fini dell'individuazione dei "ricavi totali" che devono essere presi in considerazione per individuare i soggetti obbligati, l'AGCM ha precisato che:

- per le società di capitale (fatta eccezione per istituti bancari e finanziari e per le compagnie di assicurazione) dovrà farsi riferimento alla voce A1 del Conto Economico "ricavi delle vendite e delle prestazioni". di cui all'articolo 2425 c.c.. Pertanto si dovrà fare riferimento al Conto Economico non consolidato:
- per gli istituti bancari e finanziari dovrà essere considerato un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine;
- per le compagnie di assicurazione dovrà farsi riferimento al valore dei premi incassati.

Il riferimento alla voce A1 del Conto Economico sembra indicare che ai fini della determinazione del contributo debba essere considerato il fatturato totale della società (i.e. ricavi delle vendite e delle prestazioni tipiche) comprendendo sia il fatturato realizzato in Italia che all'estero. Si tratta di una scelta coerente con quanto stabilito dal legislatore che nel nuovo articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ha espressamente richiamato i "ricavi totali" della società. Anche se è da osservare come tale opzione, che riprende testualmente l'indicazione del legislatore, risulta disallineata rispetto ai criteri stabiliti nella normativa antitrust in materia di controllo delle concentrazioni che individuano la competenza dell'AGCM sulla base del fatturato realizzato in Italia⁶.

3. L'aliquota di contribuzione per l'anno 2013: 0.08 per mille del fatturato

Per l'anno 2013 il contributo è fissato nella misura dello 0,08 per mille del fatturato, come definito al precedente punto 2 sopra, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società alla data del 18 luglio 2012.

Pertanto, ai fini della definizione dell'importo del contributo a carico di ciascuna società, l'aliquota di contribuzione deve essere applicata ai seguenti valori:

- per le società di capitale (fatta eccezione per istituti bancari e finanziari e per le compagnie di assicurazione) alla voce A1 del Conto Economico "ricavi delle vendite e delle prestazioni":
- per gli istituti bancari e finanziari ad un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine:
- per le compagnie di assicurazione al valore dei premi incassati.

Per gli anni successivi al primo, l'aliquota di contribuzione potrà essere modificata (anche al ribasso) dall'AGCM: la legge, infatti, ha attribuito a quest'ultima il potere di apportare variazioni della misura e delle modalità di contribuzione nel rispetto del limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato rilevante.

Come anticipato, per il 2013 il contributo a carico di ciascuna società varierà da un minimo di Euro 4.000 ad un massimo di Euro 400.000 per le società aventi fatturato pari o superiore a Euro 5 miliardi.

⁶ Cfr, Articolo 16, Legge n. 287/90.



LEGAL UPDATE

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma

Alberto Pera Tel. +39 06 478751 apera@gop.it

Michele Carpagnano Tel. +39 06 478751 mcarpagnano@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

4. La tempistica: versamento entro il 30 ottobre 2012 ma non prima del 1 ottobre 2012

Per il 2013 il contributo deve essere versato entro il 30 ottobre 2012 (il pagamento può essere effettuato solo a partire dall'1 ottobre 2012) direttamente all'Autorità.

Per gli anni successivi, a decorrere dal 2014, il contributo dovrà essere versato, sempre direttamente all'Autorità, entro il 31 luglio di ogni anno.

5. Le modalità per il versamento: bonifico bancario sul conto AGCM

Il contributo deve essere versato all'Autorità tramite bonifico bancario sul c/c n. 000781 intestato a «Autorità garante della concorrenza e del mercato, piazza G. Verdi, 6/a, 00198 Roma», presso "Banca Nazionale del Lavoro, Via San Nicola da Tolentino, 67, 00187 Roma" - IBAN: T25 V010 0503 2390 0000 0000 781; codice BIC/SWIFT: BNLIITRR.

All'atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati il codice fiscale della società. la denominazione e una descrizione della causale del versamento (ad es. CONTRIBUTO 2013).

6. La comunicazione di avvenuto pagamento: via PEC entro il 30 novembre 2012

Una volta effettuato il pagamento, la società è tenuta ad inviare all'AGCM il "Modulo di comunicazione dell'avvenuto versamento" (detto modulo sarà disponibile dal 1 ottobre 2012 nella pagina web dell'Autorità) con allegata la ricevuta del versamento.

La comunicazione di avvenuto pagamento dovrà essere inviata dalla società esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 novembre 2012 all'indirizzo: contributo.agcm@pec.agcm.it.

7. Mancato pagamento e controlli

L'Autorità svolgerà l'attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione e, nel caso di omesso o parziale versamento del contributo, la stessa procederà alla riscossione coattiva delle somme non versate.

La nuova modalità di finanziamento rappresenta una indubbia novità per il sistema di public antitrust enforcement italiano e, secondo il legislatore, consentirà, a regime, un sensibile risparmio per le finanze pubbliche quantificabile in oltre 20 milioni di Euro all'anno7. Tale modalità si tradurrà, inoltre, in maggiori entrate per l'Autorità: secondo le stime riportate nella Relazione Tecnica del Senato la nuova contribuzione consentirà all'Autorità di incassare, già nel primo anno di esazione, quasi Euro 80 milioni: un sensibile incremento rispetto alle attuali entrate dell'AGCM che nel 2012 si sono attestate intorno a Euro 58 milioni⁸.

Il contributo, anche se ispirato ad una logica già sperimentata, con una varietà di tecniche e di soluzioni, per il finanziamento di altre autorità indipendenti, costituisce comunque un ulteriore, e non trascurabile, aggravio finanziario a carico del sistema delle imprese.

Come visto, inoltre, la norma in materia di contribuzione obbligatoria a carico delle imprese presenta ancora degli aspetti problematici su cui non è escluso che l'AGCM possa intervenire nelle prossime settimane.

Si resta a disposizione delle imprese per eventuali chiarimenti e per rispondere a specifiche questioni.

INFORMATIVA EX ART, 13 D. LGS, 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Ofr. Relazione Tecnica del Senato sulla disposizione in esame citata nel documento della Camera dei Deputati n. 386 del 14 marzo 2012.

⁸ Fonte: AGCM